

POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE

Validità copertura: 01/05/2026 - 30/04/2027

Numero di polizza: GRV-LP-04-2026

Contraente: Arval Service Lease Italia S.p.a.

Assicurato: Conducenti delle vetture indicate in polizza

Oggetto dell'assicurazione:

1. La Compagnia alle condizioni della presente polizza e nel limite di €15.000 per caso assicurativo assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti ai conducenti (in seguito denominati Assicurati) per la difesa dei loro interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza;
2. Tali oneri sono:
 - Le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
 - Eventuali spese per il legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Compagnia;
 - Spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Compagnia;
 - Spese processuali nel processo penale (Art 535 Codice di Procedura Penale);
 - Spese di giustizia;
 - Il contributo unificato (D.L. 11/03/2002 n.28) se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
3. È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente

Prestazioni garantite ed estensione territoriale (le garanzie valgono in tutta Europa):

1. Difesa Penale. Sostenere la difesa di procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. Sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone subiti per fatti illeciti di terzi;
3. Sostenere l'esercizio di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad un incidente stradale;
4. Assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero;
5. Assistenza in sede di interrogatorio Avanti l'organo di Polizia inquirente;
6. Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate in seguito ad un incidente stradale e connesse allo stesso;
7. Proporre ricorso al Prefetto o l'opposizione Avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale. La Compagnia provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso.

L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell'articolo 13, Lett j e limitatamente alla materia amministrativa.

Esclusioni

Le prestazioni garantite non operano:

- a) Per il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie e sanzioni in genere;
- b) Per fatti dolosi delle persone assicurate, del conducente o del contraente;
- c) Per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- d) Se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato, se la vettura è usata in difformità da immatricolazione o, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicate sulla carta di circolazione, oppure nel caso non sia coperto da regolare Assicurazione obbligatoria RCA, salvo il caso in cui l'Assicurato/Conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere responsabile dell'omissione degli obblighi di cui al DPR 254/06 e successive modifiche;
- e) Nel caso di violazione dell'Art 187 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) e Art 189, comma 1, (comportamento in caso di incidente) del Codice della Strada dall'uso, anche come passeggero, di veicoli a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- f) Per fatti derivanti da partecipazioni a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;

- g) Se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida sia stato emesso per motivi diversi da quelli previsti dall'Art 15 o dall'Art 21 e 21 BIS delle condizioni di polizza;
- h) Se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida sia stato adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione;
- i) Limitatamente all'Art 14, e per violazioni degli articoli 8, 10, 62, 164, 179 del Codice della Strada;
- j) In materia fiscale e amministrativa;
- k) Atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, in concomitanza con o in qualsiasi altra sequenza, alla perdita, tranne quando sia giudicato che la responsabilità esista in base ad una Polizza e/o Polizze da parte di un tribunale della giurisdizione competente in quanto necessario per soddisfare i requisiti di legge e/ o il regolamento in vigore in ciascuno degli Stati in cui le polizze originali hanno effetto o successive modificazioni delle stesse o successori delle stesse o dalla normativa alternativa applicabile nel territorio in cui si verifica la perdita.
- l) Spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art 541 Codice di Procedura Penale).
- Inoltre
- m) Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi;
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

Insorgenza del Caso Assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- Il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla prima violazione.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Compagnia entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso;

4. Si considerano a tutti gli effetti come un unico caso assicurativo:

- Vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- Indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito fra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Libera scelta del legale:

1. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro dove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo al Broker contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo;

2. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, il Broker lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato;

3. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale in caso di conflitto di interessi con la Compagnia;

4. L'Assicurato è inoltre tenuto a conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché a informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicando anche i mezzi di prova.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve immediatamente denunciare ogni qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza mediante avviso scritto, direttamente a HOWDEN Spa - Via Volturno 10/12, Torre C - 50019 Osmannoro (Sesto Fiorentino -Firenze), o per email all'indirizzo ptutelaarval@howdengroup.com, entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 CC.

La presente rappresenta un estratto della polizza. Si rimanda comunque a quanto stabilito dalle Condizioni previste dalla polizza originale.

Limiti Territoriali: La polizza ha validità nel solo territorio Europeo